



**ORDINE DI MALTA  
ITALIA**

**CORPO ITALIANO DI SOCCORSO**

# **Regolamento**

**(approvato dal Consiglio Direttivo della Fondazione “Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM” con Deliberazione del 30 maggio 2013)**

**ROMA, maggio 2013**

**PREMESSA**

<b>CAPO I - CISOM E SUA NATURA.....</b>	<b>5</b>
Art. 1 - NATURA DEL CISOM .....	5
Art. 2 - FINALITA' .....	6
<b>CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL CISOM .....</b>	<b>8</b>
Art. 3 - ORGANI DELLA FONDAZIONE .....	8
Art. 4 - PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA.....	8
<b>CAPO III - ORGANI CENTRALI DEL CISOM.....</b>	<b>9</b>
Art. 5 - ORGANI DI DIREZIONE .....	9
Art. 6 - IL DIRETTORE NAZIONALE .....	9
Art. 7 - IL VICE DIRETTORE NAZIONALE .....	10
Art. 8 - IL SEGRETARIO GENERALE.....	10
Art. 9 - COMITATO DI DIREZIONE.....	11
<b>CAPO IV - ORGANI CENTRALI FUNZIONALI.....</b>	<b>13</b>
Art. 10 - SEGRETERIA CENTRALE .....	13
Art. 11 - SALA OPERATIVA.....	13
Art. 12 - ASSISTENZA SPIRITUALE.....	14
Art. 13 - DIREZIONE SANITARIA E U.T.C.S.....	15
Art. 14 - STRUTTURA TERRITORIALE .....	16
Art. 15 - ORGANI DI STAFF.....	17
Art. 16 - SETTORE LOGISTICO .....	18
Art. 17 - SETTORE AUTOMEZZI.....	18
Art. 18 - RAPPORTI CON GLI ORGANISMI TERRITORIALI DEL S. M.O.M.....	19
<b>CAPO V - STRUTTURA ESECUTIVA O TERRITORIALE.....</b>	<b>20</b>
Art. 19 - ORGANI ESECUTIVI O TERRITORIALI .....	20
Art. 20 - IL CAPO AREA .....	20
Art. 21 - IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI AREA .....	21
Art. 22 - IL CAPO RAGGRUPPAMENTO.....	21
Art. 23 - L' ASSISTENTE SPIRITUALE DI RAGGRUPPAMENTO.....	22
Art. 24 - IL RESPONSABILE SANITARIO DI RAGGRUPPAMENTO .....	22

Art. 25 - IL RESPONSABILE LOGISTICO E AUTOMEZZI DI RAGGRUPPAMENTO.....	23
Art. 26 - IL CAPO GRUPPO .....	24
Art. 27 - L' ASSISTENTE SPIRITUALE DI GRUPPO .....	24
Art. 28 - IL RESPONSABILE SANITARIO DI GRUPPO .....	25
Art. 29 - IL CAPO SEZIONE .....	25
Art. 30 - DURATA E REVOCA DEGLI INCARICHI .....	26
<b>CAPO VI - PERSONALE.....</b>	<b>27</b>
Art. 31 - VOLONTARIATO .....	27
Art. 32- VOLONTARI DEL CISOM.....	27
Art. 33 - REQUISITI PER DIVENIRE EFFETTIVI .....	27
Art. 34 - VOLONTARI ASPIRANTI .....	28
Art. 35 - VOLONTARI EFFETTIVI .....	28
Art.36 - VOLONTARI SOSTENITORI .....	29
Art. 37 - APPLICAZIONE DELLE TUTELE NORMATIVE IN FAVORE DEI VOLONTARI .....	29
Art. 38 - OBBLIGHI, DIVIETI ED INCOMPATIBILITA' .....	29
Art. 39 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI VOLONTARIO.....	30
<b>CAPO VII - NORME DISCIPLINARI .....</b>	<b>31</b>
Art. 40 - NORME DI CONDOTTA.....	31
Art. 41 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	31
Art. 42 - PROCEDURE DISCIPLINARI INNANZI AD ORGANI MONOCRATICI .....	32
Art. 43 - PROCEDURA DISCIPLINARE INNANZI AL COMITATO DI DIREZIONE.....	33
Art. 44 - IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI .....	34
Art. 45 - SOSPENSIONE PRECAUZIONALE .....	35
<b>CAPO VIII - RICONOSCIMENTO E VISIBILITA' DEL CORPO E DEI VOLONTARI</b>	<b>36</b>
Art. 46- TESSERA .....	36
Art. 47 - EMBLEMA.....	36
Art. 48 - UNIFORME.....	36
Art. 49 - CORRETTO USO DELLE UNIFORMI E DIVIETI... ..	37
<b>CAPO IX - NORME PATRIMONIALI.....</b>	<b>38</b>

Art. 50 - PATRIMONIO E FINANZIAMENTI .....	38
Art. 51 - GESTIONE ECONOMICA.....	38
Art. 52 - ENTI SOSTENITORI DEL CISOM .....	38
Art. 53 - ASSOCIAZIONI ONLUS RICONDUCIBILI AL CISOM	38
Art.54 - TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA DEI VOLONTARI .....	39
<b>CAPO X - NORME TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>40</b>
Art. 55 - NORME DI APPLICAZIONE .....	40
Art. 56 - MODIFICHE .....	40

## **PREMESSA**

Il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta che, per brevità, nelle presenti norme, sarà denominato d'ora innanzi CISOM, è stato istituito con Decreto Magistrale n. 502/9860 in data 24 giugno 1970 come articolazione dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ed è iscritto, in seguito all'espletamento delle procedure previste dall'art. 1 comma 4 del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194, nell'elenco del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile italiana quale organizzazione di carattere nazionale (nota prot. DPC/VRE/0063102 del 16.12.2005 e nota prot DPC/VOL/ 15589 del 2/02/2012).

## **CAPO I**

### **CISOM E SUA NATURA**

#### **ART. 1**

##### **NATURA DEL CISOM**

Il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM) è strumento operativo della Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM)" (di seguito, per brevità, detta "Fondazione"), ente pubblico di diritto melitense, eretta con Decreto Consiliare n. 7226 del 30 settembre / 1° ottobre 2011.

La Fondazione, nell'intento di sviluppare la propria attività e la collaborazione prevista:

- dall'Accordo Internazionale del 28 gennaio 1991, tra Sovrano Militare Ordine di Malta e il Governo italiano (pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Ordine del 1991 e nella Gazzetta Ufficiale Italiana Supplemento ordinario del 15 luglio 1991), in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinati da eventi naturali o dovute all'attività dell'uomo;
- da altre norme dello Stato italiano nel campo del primo intervento, del primo soccorso, del pronto soccorso e della protezione civile, specialmente in caso delle predette emergenze e di pubbliche calamità.

Si avvale dell'opera dei volontari organizzati nel Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM).

## Il CISOM:

- opera, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto della Fondazione, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello Stato italiano;
- collabora, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della Fondazione, con tutte le strutture ed organizzazioni del Sovrano Ordine esistenti a livello nazionale ed internazionale, nonché con quelle altre organizzazioni pubbliche e private con le quali riterrà opportuno collaborare, allo scopo di assicurare assistenza umanitaria senza pregiudizio di razza, religione, provenienza e fede politica nelle maggiori emergenze del mondo, in particolare nel settore sanitario e assistenziale.

Gli aspiranti volontari, i volontari effettivi, e tutti gli Organi di Direzione, Funzionali e Territoriali inseriti nel presente Regolamento, con la propria sottoscrizione della domanda di adesione e con la propria accettazione dell'incarico e della funzione, esprimono la piena consapevolezza che il loro operato, svolto secondo i valori di cui al comma precedente, sarà rivolto a tutti coloro che ne avranno bisogno, senza alcuna distinzione di fede religiosa, etnia, sesso, provenienza, età od altro.

## **ART. 2**

### **FINALITA'**

Il CISOM, in ossequio ai fini non lucrativi propri del Sovrano Militare Ordine di Malta ed in virtù delle direttive fissate dal Consiglio della Fondazione, opera senza scopo di lucro, secondo le finalità dell'art 2 della Carta Costituzionale dell'Ordine. Svolge la propria attività attraverso l'apporto di professionalità volontarie di medici, infermieri, soccorritori, e volontari specializzati o generici. In detti ambiti e con il predetto personale, svolge tutte le attività sanitarie e di protezione civile, in particolar modo il primo intervento, il primo soccorso ed il pronto soccorso, specialmente in caso di pubbliche calamità sul territorio nazionale italiano ed eventualmente all'estero, in proprio o anche nell'ambito dell'azione d'intervento del Malteser International, del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle altre autorità, strutture e componenti del Sistema nazionale di Protezione civile dello Stato Italiano. L'opera del CISOM si ispira ai valori cristiani e cattolici, volti all'attenzione e al rispetto verso il prossimo, specie nelle difficoltà, nonché verso la Vita e verso il Creato.

Il CISOM può operare anche nel settore sociale e sanitario (socio - assistenziale, socio – sanitario di supporto alla persona e alle famiglie, ecc.), umanitario e di cooperazione, (anche) internazionale.

Per il raggiungimento di tale scopo:

- a) svolge, con proprio personale e con mezzi propri o con mezzi posti a disposizione dalle autorità competenti, attività di previsione, prevenzione, soccorso ed assistenza per il ripristino delle normali condizioni di vita nei periodi successivi ad eventi calamitosi;
- b) svolge tutte le predette attività sanitarie comprese quelle di emergenza, di primo soccorso e di pronto soccorso, avvalendosi di volontari medici, infermieri e soccorritori;
- c) istituisce posti di primo e pronto soccorso sanitario, sia direttamente che per conto di Enti pubblici o privati;
- d) svolge attività informative rivolte ai propri aderenti e alla cittadinanza sui temi di protezione civile in generale e su materie specifiche;
- e) svolge attività di formazione continua sanitaria e di protezione civile per il proprio personale sanitario e laico e rivolta all'esterno del CISOM;
- f) svolge attività addestrative sia in relazione alle proprie esigenze, sia nell'ambito delle pianificazioni nazionali, regionali e locali relative a particolari situazioni di rischio;
- g) svolge attività sociali e assistenziali in collaborazione con gli enti preposti e con altre realtà organizzate.

## **CAPO II**

### **ORGANIZZAZIONE DEL CISOM**

#### **ART. 3**

##### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

E' Organo della Fondazione di diritto melitense "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM)", ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto il Consiglio Direttivo (denominato Consiglio) composto da:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere.

I compiti, i poteri e le responsabilità dei predetti organi sono stabiliti dalla normativa statutaria alla quale si rinvia.

#### **ART. 4**

##### **PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza del CISOM nei confronti dei terzi spetta al Presidente della Fondazione che, per le circostanze e nelle forme consentite, potrà di volta in volta delegarla.

Per l'espletamento dei compiti relativi alle materie previste dagli articoli 2 e 3 dello Statuto, il Presidente della Fondazione potrà stipulare apposite convenzioni ed accordi con le Autorità italiane interessate, nonché accordi con Enti od organizzazioni pubbliche o private, nazionali o estere, che perseguono analoghe finalità.

Il Presidente, in caso di urgenza, può sottoscrivere gli accordi e le convenzioni, di cui al comma precedente, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione del Consiglio.



# **CAPO III**

## **ORGANI CENTRALI DEL CISOM**

### **ART. 5**

#### **ORGANI DI DIREZIONE**

Sono organi di Direzione del CISOM ai sensi del dettato dell'art. 5, lettera d), dello Statuto della Fondazione:

- il Direttore Nazionale;
- il Vice Direttore Nazionale;
- Il Segretario Generale;
- il Comitato di Direzione, denominato Comitato.

Gli Organi di Direzione che svolgono la propria attività a titolo di volontariato, rimangono in carica per 5 anni.

### **ART. 6**

#### **IL DIRETTORE NAZIONALE**

Il Direttore Nazionale è responsabile del funzionamento della struttura centrale e periferica del CISOM e ne costituisce il vertice funzionale ed operativo.

Il Direttore Nazionale è nominato dal Consiglio della Fondazione con delibera confermata dal Sovrano Consiglio dell'Ordine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, lettera d) e dell'articolo 8 dello Statuto. Partecipa, quale membro senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della Fondazione.

Cura con tutti i poteri e sotto il controllo del Presidente e dei Consiglieri l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Il Direttore Nazionale coordina ogni attività del Corpo, attraverso gli Organi di Direzione, gli Organi centrali funzionali, gli organi di Staff e gli Organi esecutivi territoriali, impartendo a tutti questi direttive vincolanti.

Al Direttore Nazionale spetta:

- la nomina e la revoca degli organi centrali funzionali e di Staff che prestano servizio a titolo volontario, nonché degli organi esecutivi territoriali di cui ai successivi articoli;
- di proporre al Consiglio la nomina e la revoca del personale retribuito;

- di convocare e presiedere il Comitato del CISOM;
- la programmazione e gestione amministrativa del Corpo in funzione dei fondi erogati alla Direzione per il funzionamento e l'operatività del Corpo medesimo;
- di sovrintendere e programmare l'attività del Corpo;
- di mantenere, ferma restando la Rappresentanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento nonché le deleghe attribuite dal Presidente della Fondazione, i contatti con Autorità ed Enti per quanto concerne gli adempimenti connessi con i compiti istituzionali del Corpo;
- di mantenere - in coordinamento con il Consiglio e l'eventuale responsabile dell'Area Comunicazioni - i rapporti con gli organi di informazione, per le tematiche e per le attività del Corpo;
- di coordinare ogni progetto a livello nazionale o internazionale ove il Corpo ne sia promotore, inerente tematiche di Protezione civile, in accordo o in convenzione con le autorità di Protezione civile centrali, regionali e territoriali o internazionali;
- di presentare al Consiglio della Fondazione CISOM la relazione annuale sull'attività svolta;
- di coadiuvare il Tesoriere della Fondazione per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;

## **ART. 7**

### **IL VICE DIRETTORE NAZIONALE**

Sostituisce il Direttore Nazionale in caso di impedimento o di assenza, lo coadiuva nell'espletamento dei suoi compiti ed assolve a quelle funzioni che il Direttore Nazionale riterrà di delegargli.

Il Vice Direttore Nazionale è nominato ai sensi dell'art. 5, lettera d) dello Statuto, dal Consiglio della Fondazione CISOM, su proposta del Direttore Nazionale.

## **ART. 8**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale:

- sovrintende al reclutamento e per la parte di propria competenza, di seguito esposta, alle attività operative del Corpo, coordinando le unità periferiche dello stesso;
- sovrintende in linea generale alla gestione amministrativa, finanziaria e burocratica del Corpo;

E' coadiuvato, nell'espletamento dei suoi compiti , dalla Segreteria Centrale e per la parte finanziaria, dal Settore Amministrazione e dal suo Responsabile.

E' scelto preferibilmente con una specifica professionalità e possibilmente una pregressa esperienza nel settore della gestione degli Affari Generali ed è nominato, ai sensi dell'art. 5, lettera d) dello Statuto, dal Consiglio della Fondazione, su proposta del Direttore Nazionale.

## **ART. 9**

### **COMITATO DI DIREZIONE**

Il Comitato di Direzione, denominato "Comitato", è composto da:

- Direttore Nazionale;
- Vice Direttore Nazionale;
- Segretario Generale;
- Responsabile Sanitario Nazionale;
- Assistente Spirituale del Corpo;
- i Capi Area.

Partecipa altresì un membro della Segreteria Centrale, al solo fine di esplicitare le funzioni verbalizzanti e di supporto.

Il Presidente della Fondazione, od altro membro del Consiglio delegato da quest'ultimo, interviene di diritto nel Comitato del CISOM quando lo ritiene necessario.

La nomina dei membri del Comitato spetta al Consiglio della Fondazione CISOM ai sensi dell'art. 5, lettera d) del suo Statuto.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno per:

- proporre le linee programmatiche di massima relative alle attività e all'organizzazione del Corpo, che saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio della Fondazione;
- emettere pareri e deliberazioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Il Comitato viene convocato dal Direttore Nazionale.

La sua convocazione è effettuata attraverso la posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima e, in via di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Comitato è in numero legale se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sue delibere vengono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Nazionale.

I Responsabili degli Organi Funzionali Centrali saranno invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato ogni qualvolta vengano trattati argomenti che li interessano particolarmente.

Le riunioni del Comitato potranno essere tenute anche mediante conferenza telefonica e altri mezzi multimediali.

In caso di urgenza il Comitato potrà essere convocato dal Direttore Nazionale mediante posta elettronica con l'indicazione dei temi da trattare.

Le deliberazioni così assunte, per essere valide, dovranno essere emesse necessariamente con il parere ed il voto espresso almeno dal Direttore Nazionale, dal Capo Area competente per territorio e dal Responsabile Sanitario Nazionale, se la materia è di sua pertinenza.

Dette deliberazioni dovranno essere sottoposte a ratifica del Comitato nella prima riunione utile.

## **CAPO IV**

### **ORGANI CENTRALI FUNZIONALI**

#### **ART. 10**

##### **SEGRETERIA CENTRALE**

La Segreteria Centrale oltre a coadiuvare il Consiglio ed il Direttore Nazionale nell'espletamento dei suoi compiti:

- svolge le funzioni di segreteria per le comunicazioni con gli organi funzionali centrali e periferici;
- fornisce un supporto generale alla struttura periferica;
- gestisce gli organigrammi del Corpo ed il data base dei volontari;
- raccoglie – sotto il coordinamento e controllo del Tesoriere - gli ordini per gli acquisti centralizzati;
- raccoglie ogni istanza proveniente dalle strutture periferiche;
- cura – sotto il coordinamento e controllo del Tesoriere - ogni aspetto assicurativo del Corpo.

L'organizzazione della Segreteria Centrale è regolamentata dal Direttore Nazionale su parere del Consiglio della Fondazione.

#### **ART. 11**

##### **SALA OPERATIVA**

La Sala Operativa segue tutte le attività del Corpo ed è composta da:

- una Sezione Operazioni;
- una Sezione Dati.

##### **Sezione Operazioni**

Nelle emergenze è coordinata dal Direttore Nazionale, o da un suo delegato, al fine di:

- monitorare l'evento;
- informare costantemente il Direttore Nazionale;
- informare costantemente il Capo Area territorialmente competente;
- fornire ogni notizia utile al responsabile dell'impiego operativo;

- fornire ogni supporto al personale in operazione;
- collaborare con i Responsabili Logistico e Automezzi per il movimento di materiali e mezzi.

Nel corso dell'ordinaria amministrazione:

- monitora costantemente le attività operative sul territorio;
- segue le attività addestrative ed esercitative predisposte dal Settore Formazione;
- fornisce ogni notizia alla Sezione Dati.

### **Sezione Dati:**

- raccoglie ed elabora i dati comunicati dalla Sezione Operativa e dagli Organi Funzionali ed Esecutivi del Corpo;
- segue le notizie, d'interesse per il Corpo, divulgate dai mass media e provvede a predisporre la Rassegna Stampa;
- cura la divulgazione dei dati operativi;
- cura l'aggiornamento dei dati relativi al personale, ai materiali ed ai mezzi;
- fornisce i dati al Direttore Nazionale per la redazione della relazione annuale.

Qualora lo ritenga opportuno, per particolari casi connessi a situazioni di emergenza o ad attività addestrative, il Direttore Nazionale può disporre l'attivazione della Sala Operativa 24 ore su 24.

Il Responsabile della Sala Operativa è nominato dal Direttore Nazionale, sentito il Comitato.

I Responsabili delle Sezioni Dati ed Operazioni sono nominati dal Direttore Nazionale, su proposta del Responsabile della Sala Operativa.

## **ART. 12**

### **ASSISTENZA SPIRITUALE**

L'Assistente Spirituale del Corpo:

- stabilisce le linee guida per la formazione Spirituale dei volontari;
- predispone il piano pastorale annuale del Corpo;
- indica temi ed iniziative che permettano un linguaggio spirituale comune;
- cura che l'omogenea spiritualità dei volontari sia in armonia con lo spirito del Sovrano Militare Ordine di Malta;
- propone le nomine relative agli Assistenti Spirituali di Raggruppamento e di Gruppo.

E' nominato dal Prelato dell'Ordine. La sua nomina è ratificata dal Consiglio della Fondazione CISOM.

A livello periferico l'Assistenza Spirituale è preferibilmente attuata:

- dall'Assistente Spirituale di Raggruppamento, nominato dall'Assistente Spirituale del Corpo, sentito il Capo Raggruppamento;
- dall'Assistente Spirituale di Gruppo, nominato dall'Assistente Spirituale del Corpo, sentito il Capo Gruppo.

### **ART. 13**

#### **DIREZIONE SANITARIA E U.T.C.S.**

La Direzione sanitaria è retta da un Responsabile Sanitario Nazionale.

Il Responsabile Sanitario Nazionale:

- è scelto fra gli abilitati da almeno dieci anni alla professione di medico chirurgo, preferibilmente Membro dell'Ordine;
- è nominato dal Consiglio della Fondazione, su proposta del Direttore Nazionale;
- presiede all'organizzazione di tutta l'attività sanitaria del Corpo;
- sottopone all'approvazione del Direttore Nazionale e, qualora ritenuto da quest'ultimo necessario, del Comitato Direttivo l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l'efficienza dal punto di vista tecnico sanitario;
- provvede a predisporre direttive per i Raggruppamenti ed i Gruppi, per la successiva emanazione da parte del Direttore Nazionale;
- svolge attività di consulenza sanitaria nei confronti degli Organismi centrali e periferici del Corpo;
- provvede a predisporre i programmi formativi di carattere sanitario per l'addestramento dei volontari, organizzandone le attività anche attraverso strutture decentrate;
- si avvale della collaborazione dell'U. T. C. S. e dell'Assistente alla Sanità per il Coordinamento della Prevenzione e Sicurezza degli Operatori del Soccorso (Co.P.S.O.S.).

L'Ufficio Tecnico di Controllo Sanitario (U.T.C.S.) coadiuva il Responsabile Sanitario Nazionale nello svolgere compiti di verifica e controllo di ogni attività e/o presidio sanitario posto in essere dal CISOM nell'ambito di ogni articolazione territoriale ed operativa.

I compiti dell'Assistente alla Sanità per il Coordinamento della Prevenzione e Sicurezza degli Operatori del Soccorso (Co.P.S.O.S.) sono:

- formazione permanente per la tutela della salute dell'operatore volontario del soccorso;
- promozione dell'educazione alla sicurezza dell'operatore volontario del soccorso;
- collaborazione tecnico-scientifica in materia di tutela della salute degli operatori del soccorso con le istituzioni pubbliche e private sottoscrittrici di protocolli di intesa e/o convenzioni con il CISOM;
- assistenza tecnico-professionale alle strutture territoriali del CISOM in materia di igiene e sicurezza del lavoro dei volontari (giudizi di idoneità, programmi vaccinali, orientamento professionale, psicotecnica, ecc.).

I membri dell'U.T.C.S. e il Co.P.S.O.S., scelti tra gli abilitati da almeno cinque anni alla professione di medico chirurgo, sono nominati dal Direttore Nazionale, a cui comunque rispondono, su proposta del Responsabile Sanitario Nazionale, sentito il Capo Area competente per territorio.

Con lo stesso procedimento può essere disposta la revoca della designazione.

Qualora ritenuto opportuno, il Direttore Nazionale, di concerto con il Responsabile Sanitario, potrà integrare la composizione dell'U.T.C.S. con rappresentanti di altre categorie professionali di interesse sanitario, di comprovata professionalità e con almeno cinque anni di abilitazione nelle rispettive categorie professionali.

## ART. 14

### STRUTTURA TERRITORIALE

Le attività del CISOM di cui agli articoli precedenti, saranno svolte attraverso le seguenti formazioni territoriali:

**Area:** rappresenta l'unità di coordinamento delle attività del CISOM sul territorio nazionale. Detto territorio è ripartito in tre Aree corrispondenti alle rispettive zone di giurisdizione dei tre Gran Priorati: di Roma, di Lombardia e Venezia, di Napoli e Sicilia.

In talune circostanze, per motivi strettamente organizzativi e su proposta del Direttore Nazionale, il Consiglio della Fondazione potrà derogare a tale regola.

**Raggruppamento:** costituito da più Gruppi dislocati nella stessa Regione o in zone limitrofe.

In alcune Regioni ritenute particolari per l'estensione geografica, per la popolazione e per il numero dei volontari iscritti, può essere autorizzata dal Consiglio su proposta del Direttore Nazionale, sentito il Capo Area e sentito il Comitato, l'istituzione di più Raggruppamenti.



Nel caso dell'esistenza di più Raggruppamenti nella medesima Regione questi prenderanno il nome della Regione seguito da un numero progressivo o dalla collocazione geografica.

**Gruppo:** composto da volontari generici e specializzati, nonché da personale volontario medico e paramedico. Costituisce l'unità operativa organica che, a seconda della specializzazione e della funzione specifica cui è destinato, sarà costituito da un numero di volontari non inferiore a 10 unità.

Qualora ne sussistano i presupposti e su specifica autorizzazione della Direzione Nazionale, all'interno del Gruppo potranno essere creati dei nuclei di specialità, con un numero di volontari sufficiente ad assicurare la corretta funzionalità operativa e che prenderanno la denominazione relativa (nucleo cinofili, nucleo subacquei, ecc.).

**Sezione:** unità operativa organica che prende la denominazione dalla località di dislocazione.

Il Direttore Nazionale, ove lo ritenga opportuno, può istituire Sezioni di specialità a livello nazionale, o locali di interesse nazionale, alle dipendenze della Direzione del Corpo.

L'istituzione dei Raggruppamenti, dei Gruppi, delle Sezioni e dei Nuclei viene disposta a seguito di provvedimento del Direttore Nazionale, in base ad una valutazione tra gli organi territoriali competenti e la Direzione Nazionale.

Il Comitato sarà informato durante la prima riunione utile.

La responsabilità delle Sezioni di specialità a livello nazionale o locali e di interesse nazionale viene affidata ad un Capo Sezione nominato dallo stesso Direttore Nazionale, previo parere del Comitato.

## **ART. 15**

### **ORGANI DI STAFF**

Rappresentano professionalità specifiche e sono alle dirette dipendenze del Direttore Nazionale. Coprono le aree di attività del CISOM, in particolare:

- Settore Sviluppo, Ricerca e Innovazione;
- Comunicazione e rapporti con i media;
- Settore Attività Internazionali;
- Amministrazione centrale ed eventualmente periferica;
- Formazione;
- Qualsiasi altro settore di interesse per le attività del Corpo.

I Responsabili degli Organi di Staff sono nominati dal Direttore Nazionale, che ne trasmette comunicazione al Presidente della Fondazione CISOM.

## **ART. 16**

## **SETTORE LOGISTICO**

Il Settore Logistico:

- gestisce, in contatto con la Sala Operativa, le risorse logistiche esistenti a livello Centrale secondo le esigenze e le necessità che si vengono a creare sul territorio;
- effettua il monitoraggio delle risorse logistiche esistenti nelle Aree, nei Raggruppamenti e nei Gruppi;
- coordina, in contatto con la Sala Operativa e con i Capi Area, le risorse logistiche esistenti presso i Raggruppamenti ed i Gruppi secondo le esigenze e le necessità che si vengono a creare sul territorio;
- coordina i Responsabili Logistici di Raggruppamento;
- coadiuva il Direttore Nazionale nell'analisi dei fabbisogni logistici del Corpo e per ogni esigenza progettuale derivante da detta analisi.

Il Responsabile del Settore Logistico è nominato dal Direttore Nazionale, sentito il Comitato.

I Responsabili Logistici ed Automezzi di Raggruppamento sono nominati dal Capo Raggruppamento competente per territorio che darà comunicazione della nomina alla Segreteria Centrale, al Settore Logistico ed al Settore Automezzi.

### **ART. 17**

## **SETTORE AUTOMEZZI**

Il Settore Automezzi:

- gestisce tutti gli automezzi in stretto contatto con la Segreteria Centrale prevista dall'articolo 10 del presente Regolamento;
- effettua il monitoraggio costante degli automezzi dati in affidamento ai Raggruppamenti ed ai Gruppi;
- coordina, in contatto con la Sala Operativa e con i Capi Area, lo spostamento degli automezzi esistenti presso i Raggruppamenti ed i Gruppi secondo le esigenze e le necessità che si vengono a creare sul territorio;
- coordina i Responsabili Automezzi di Raggruppamento;
- coadiuva il Direttore Nazionale nell'analisi dei fabbisogni relativi agli automezzi del Corpo e per ogni esigenza progettuale derivante da detta analisi.

Il Responsabile del Settore Automezzi è nominato dal Direttore Nazionale, sentito il Comitato.

I Responsabili Logistici ed Automezzi di Raggruppamento sono nominati dal Capo Raggruppamento competente per territorio che darà comunicazione della nomina alla Segreteria Centrale, al Settore Logistico ed al Settore Automezzi.

## **ART. 18**

### **RAPPORTI CON GLI ORGANISMI TERRITORIALI DEL S.M.O.M.**

Il CISOM, mantenendo la propria gerarchia e la piena autonomia operativa, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della Fondazione, coopera con tutte le strutture ed organizzazioni del Sovrano Militare Ordine di Malta a livello nazionale ed internazionale per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto.

Per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma e con particolare riguardo alle attività poste in essere dai Gran Priorati e dalle Delegazioni nell'ambito delle iniziative spirituali, caritative, dell'assistenza sociale agli infermi e agli anziani e dell'organizzazione dei pellegrinaggi, il Direttore Nazionale manterrà i contatti:

- a) direttamente, per quanto concerne le strutture e gli organismi internazionali dell'Ordine;
- b) anche tramite i Capi Area, per quanto attiene i rapporti con i Gran Priorati e le Delegazioni dell'Ordine in Italia, al fine di assicurare l'armonico ed omogeneo sviluppo, nonché l'integrazione delle iniziative nelle varie zone.

I volontari del CISOM, coordinati dai propri superiori gerarchici, possono, con il loro consenso, prestare servizio anche nelle predette attività organizzate dalle Delegazioni dell'Ordine, in particolare in favore di disabili, anziani o persone bisognevoli di particolare assistenza.

## **CAPO V**

### **STRUTTURA ESECUTIVA O TERRITORIALE**

#### **ART. 19**

##### **ORGANI ESECUTIVI O TERRITORIALI**

Sono Organi Esecutivi Territoriali:

- il Capo Area;
- il Responsabile Amministrativo di Area;
- il Capo Raggruppamento;
- l'Assistente Spirituale di Raggruppamento;
- il Responsabile Sanitario di Raggruppamento;
- il Responsabile Logistico ed Automezzi di Raggruppamento;
- il Capo Gruppo;
- l'Assistente Spirituale di Gruppo;
- il Capo Sezione.

#### **ART. 20**

##### **IL CAPO AREA**

I Capi Area sono nominati dal Consiglio della Fondazione CISOM su proposta del Direttore Nazionale, sentito il Comitato. L'eventuale revoca degli stessi prima della scadenza avverrà con la medesima procedura.

Per l'individuazione dei Capi Area, il Direttore Nazionale provvederà a scegliere all'interno delle singole Aree persone che per capacità organizzativa, esperienza nel campo del soccorso e della Protezione civile, disponibilità, moralità e prestigio sono in grado di ricoprire l'incarico.

Essi sovrintendono – avvalendosi dei Capi Raggruppamento – alle attività dei Gruppi che operano nella giurisdizione territoriale dell'Area loro assegnata e promuovono le iniziative atte ad incrementare l'attività dei Gruppi stessi.

Essi trasmettono annualmente al Direttore Nazionale una relazione sull'attività dei vari Gruppi e gli segnalano tempestivamente gli interventi di rilevanza.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera b) del presente Regolamento, unitamente al Direttore, i Capi Area mantengono i rapporti con i Gran Priorati e, in unione ai Capi Raggruppamento, cooperano eventualmente con le Delegazioni dell'Ordine territorialmente competenti per le attività delle medesime.

## **ART. 21**

### **IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI AREA**

In presenza di una gestione economica dell'Area, il Responsabile Amministrativo di Area:

- cura l'attività amministrativa e finanziaria nell'ambito dell'Area di sua competenza;
- gestisce, unitamente al Capo Area, la tenuta dei fondi eventualmente assegnati ed informa costantemente la Direzione Nazionale su ogni questione;
- esamina, per la parte finanziaria, i progetti dei Raggruppamenti e dei Gruppi e li sottopone al Capo Area per la successiva approvazione da parte del Direttore Nazionale;
- collabora con la Segreteria Centrale;
- vigila sulla corretta applicazione, nell'Area, delle procedure emanate dalla Segreteria Centrale e dagli Organi funzionali.

Il Responsabile Amministrativo di Area è nominato dal Direttore Nazionale, sentito il Tesoriere della Fondazione, su proposta del Capo Area competente per territorio. L'eventuale revoca dello stesso prima della scadenza avverrà con la medesima procedura.

## **ART. 22**

### **IL CAPO RAGGRUPPAMENTO**

Il Capo Raggruppamento del Corpo è responsabile, sul territorio della Regione della Repubblica Italiana di sua competenza, del coordinamento dell'attività dei Gruppi posti alle sue dipendenze.

Il Capo Raggruppamento:

- è nominato dal Direttore Nazionale, su proposta del Capo Area territorialmente competente, sentito il Comitato, l'eventuale revoca dello stesso prima della scadenza avverrà con la medesima procedura;
- rappresenta il CISOM sul piano organizzativo presso gli organi regionali della Protezione Civile, per i necessari collegamenti e coordinamenti, ferma restando la rappresentanza legale del Presidente della Fondazione CISOM ai sensi dell'art. 4 primo comma del Regolamento CISOM ed i poteri, in materia, del Direttore Nazionale previsti dall'art. 6 del presente Regolamento;
- dipende direttamente dal Capo Area per le attività operative (reclutamento, ordinamento, addestramento, impiego, ecc.);

- predispone una relazione annuale delle attività di Raggruppamento da inviare all'Area e alla Direzione Nazionale;
- coopera, unitamente al Capo Area, ai sensi del combinato disposto degli articoli 18, comma 2, lettera b), e 20, ultimo comma, del presente Regolamento, con il Delegato dell'Ordine per le attività della Delegazione partecipando, se richiesto, alle sedute del Consiglio Delegatizio convocato per trattare materie riguardanti l'attuazione pratica della predetta cooperazione.

## **ART. 23**

### **L'ASSISTENTE SPIRITUALE DI RAGGRUPPAMENTO**

L'Assistente Spirituale di Raggruppamento, sulla base territoriale di sua competenza attua :

- le linee guida per la formazione Spirituale dei volontari emanate dall'Assistente Spirituale Nazionale;
- il piano pastorale annuale del Corpo predisposto dall'Assistente Spirituale Nazionale;
- le iniziative sui temi indicati dall'Assistente Spirituale Nazionale al fine di permettere un linguaggio spirituale comune all'interno del Raggruppamento.

L'Assistente Spirituale di Raggruppamento è nominato secondo quanto stabilito dall'art. 12 del presente Regolamento tra gli Assistenti Spirituali di Gruppo già designati. L'eventuale revoca dello stesso prima della scadenza avverrà con la medesima procedura.

## **ART. 24**

### **IL RESPONSABILE SANITARIO DI RAGGRUPPAMENTO**

Il Responsabile Sanitario di Raggruppamento:

- è scelto fra gli abilitati alla professione di medico chirurgo;
- è nominato dal Capo Raggruppamento competente per territorio, sentito il Responsabile Sanitario Nazionale, che darà comunicazione della nomina alla Segreteria Centrale. L'eventuale revoca dello stesso prima della scadenza avverrà con la medesima procedura;
- risponde al Capo Raggruppamento;
- presiede all'organizzazione di tutta l'attività sanitaria del Raggruppamento;
- cura, nell'ambito del Raggruppamento, l'applicazione delle direttive impartite dal Responsabile Sanitario Nazionale rispondendone a quest'ultima;

- sottopone al Capo Raggruppamento l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l'efficienza, dal punto di vista tecnico sanitario, del Raggruppamento e dei Gruppi;
- svolge attività di consulenza in ambito sanitario, di formazione e addestramento nei confronti dei Gruppi;
- cura la verifica, in contatto con il Responsabile Sanitario Nazionale ed il Settore Formazione, del livello di formazione e addestramento sanitario dei volontari;
- si avvale, ove esistono, della collaborazione dei sanitari dei Gruppi.

## **ART. 25**

### **IL RESPONSABILE LOGISTICO E AUTOMEZZI DI RAGGRUPPAMENTO**

Il Responsabile Logistico e Automezzi di Raggruppamento, sulla base territoriale di sua competenza e l'indirizzo ed il coordinamento del Settore Logistico centrale, attua:

- la cura e la gestione delle risorse logistiche esistenti presso il Raggruppamento;
- il monitoraggio delle risorse logistiche esistenti presso i Gruppi;
- il coordinamento, secondo le direttive del Capo Raggruppamento, delle risorse logistiche esistenti presso il Raggruppamento ed il Gruppo, in base alle esigenze e necessità che si vengono a creare sul territorio;
- la gestione amministrativa di tutti gli automezzi affidati al Raggruppamento od ai Gruppi dello stesso;
- il monitoraggio costante degli automezzi del Raggruppamento e di quelli dati in affidamento ai Gruppi;
- il coordinamento, alle dipendenze del Capo Raggruppamento, dello spostamento degli automezzi esistenti presso il Raggruppamento ed i Gruppi secondo le esigenze e le necessità che si vengono a creare sul territorio;

Il Responsabile Logistico e degli Automezzi di Raggruppamento è nominato dal Capo Raggruppamento competente per territorio, sentito il Capo Area, che darà comunicazione della nomina alla Segreteria Centrale, al Settore Logistico ed al Settore Automezzi.

Ai sensi del combinato disposto degli ultimi commi degli articoli 16 e 17 del presente Regolamento. L'eventuale revoca dello stesso prima della scadenza avverrà con la medesima procedura.

## **ART. 26**

### **IL CAPO GRUPPO**

Il Capo Gruppo CISOM è responsabile sul territorio di competenza dell'attività del Gruppo e delle Sezioni eventualmente poste alle dipendenze del Gruppo stesso.

Il Capo Gruppo:

- è nominato dal Direttore Nazionale del Corpo, su proposta del Capo Raggruppamento e sentito il Capo Area territorialmente competente. L'eventuale revoca dello stesso prima della scadenza avverrà con la medesima procedura;
- rappresenta il CISOM sul piano organizzativo esclusivamente presso gli organi locali della Protezione Civile, per i necessari collegamenti e coordinamenti, ferma restando la rappresentanza legale del Presidente della Fondazione CISOM ai sensi dell'art. 4 primo comma del Regolamento CISOM, ed i poteri, in materia, del Direttore Nazionale ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento e quelli, sempre in materia, del Capo Raggruppamento previsti dal precedente art. 22;
- istituisce all'interno del Gruppo, a seguito di autorizzazione del Direttore Nazionale, nuclei di specialità non di interesse nazionale, con un numero di volontari sufficiente ad assicurare la corretta funzionalità operativa, nominandone il relativo Responsabile e dandone comunicazione al Capo Raggruppamento, al Capo Area e al Direttore Nazionale;
- dipende direttamente dal Capo Raggruppamento per le attività operative (reclutamento, ordinamento, addestramento, impiego);
- predispose una relazione annuale delle attività di Gruppo da inviare al Raggruppamento.

La funzione di Capo Gruppo è limitata ad una età massima di anni sessantotto. Con specifica deroga del Direttore Nazionale ed in assenza di valide alternative, su proposta del Capo Raggruppamento, detta età può essere elevata ad anni settanta, purché sussistano i requisiti di operatività e di uno stato certificato di buona salute psicofisica.

## **ART. 27**

### **L'ASSISTENTE SPIRITUALE DI GRUPPO**

L'Assistente Spirituale di Gruppo ha, in sede locale, gli stessi compiti dell'Assistente di Raggruppamento.



E' nominato dall'Assistente Spirituale del Corpo, su proposta del Capo Gruppo e ciò ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento. L'eventuale revoca dello stesso prima della scadenza avverrà con la medesima procedura.

## **ART. 28**

### **IL RESPONSABILE SANITARIO DI GRUPPO**

Il Responsabile Sanitario di Gruppo:

- è scelto fra gli abilitati alla professione di medico chirurgo;
- è nominato dal Capo Gruppo, sentito il Responsabile Sanitario di Raggruppamento, che darà comunicazione della nomina alla Segreteria Centrale, al Capo Area, ed alla Direzione Sanitaria. L'eventuale revoca dello stesso prima della scadenza avverrà con la medesima procedura;
- risponde, per ogni aspetto organizzativo, direttamente al Capo Gruppo;
- presiede all'organizzazione di tutta l'attività sanitaria del Gruppo e alla corretta gestione dei mezzi e delle attrezzature sanitarie di Gruppo;
- stabilisce l'idoneità di coloro che svolgono, ad ogni livello professionale, servizi sanitari nell'ambito del Gruppo;
- si rapporta con il Responsabile Sanitario di Raggruppamento per ogni necessità e/o consulenza;
- attua, in contatto con la Direzione Sanitaria ed il Settore Formazione, l'organizzazione dei corsi di primo soccorso e cura l'addestramento sanitario dei volontari del Gruppo.

## **ART. 29**

### **IL CAPO SEZIONE**

Il Capo Sezione assume la responsabilità di una Sezione:

- di specialità a livello nazionale, o locale di interesse nazionale;
- territorialmente autonoma ma alle dipendenze di un Gruppo.

Il Capo Sezione territoriale è nominato dal Direttore Nazionale, sentito il Capo Raggruppamento e su proposta del Capo Gruppo.

Il Capo di una Sezione Nazionale è nominato ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

L'eventuale revoca dello stesso prima della scadenza avverrà con la medesima procedura.

Nel caso di Sezioni di specialità a livello nazionale, o locale di interesse nazionale, per validi motivi legati alla particolarità operativa o a peculiarità territoriali, il Direttore Nazionale, sentito il Capo Area ed il Capo Raggruppamento, potrà equiparare l'autonomia della Sezione a quella del Gruppo.

L'appartenenza ad un Sezione di Specialità di cui al precedente comma può essere identificata da uno specifico distintivo, di foggia e grafica approvata esclusivamente dalla Direzione Nazionale.

## **ART. 30**

### **DURATA E REVOCA DEGLI INCARICHI**

Tutti gli incarichi di cui al presente Regolamento hanno una durata massima stabilita in cinque anni e possono essere riconfermati.

I predetti incarichi sono conferiti e/o revocati dagli Organi competenti con le procedure indicate dagli articoli afferenti la relativa funzione.

## **CAPO VI**

### **PERSONALE**

#### **ART. 31**

#### **VOLONTARIATO**

Il servizio prestato nel CISOM è volontario, spontaneo e gratuito, salvo il rimborso di spese autorizzate.

Il CISOM provvede ad assicurare i propri aderenti per la responsabilità civile verso terzi nonché per gli infortuni, in base alla normativa vigente in materia.

La Direzione Nazionale, ove rilevata la necessità e per far fronte alle esigenze organizzative, può proporre al Presidente ed al Consiglio della Fondazione CISOM l'instaurazione di rapporti di lavoro con personale amministrativo e/o tecnico.

#### **ART. 32**

#### **VOLONTARI DEL CISOM**

I Volontari del CISOM si suddividono in:

- a) Volontari Aspiranti;
- b) Volontari Effettivi;
- c) Volontari Sostenitori.

I Volontari Aspiranti, Effettivi e Sostenitori, al momento della sottoscrizione della domanda di adesione, sono tenuti al rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento, nonché al pagamento di una quota annuale il cui importo minimo è fissato dal Consiglio su proposta del Comitato.

#### **ART. 33**

#### **REQUISITI PER DIVENIRE VOLONTARIO**

Per l'ammissione al Corpo, nella piena consapevolezza che l'operato del CISOM si ispira a valori cristiani e cattolici, sono richiesti:

- età superiore ad anni 18, oppure anni 16 con il consenso dei genitori; in tal caso sono precluse le attività operative in emergenza e di protezione civile;
- diploma di laurea o di abilitazione alla professione per le componenti sanitarie;

- titolo di studio della scuola dell'obbligo per le componenti diverse da quelle sanitarie;
- certificato medico di sana e robusta costituzione fisica (per attività non agonistica);
- due foto formato tessera;
- fotocopia di un valido documento di identità;
- copia di attestati di specializzazione, patenti speciali, brevetti di volo, ecc.

La Direzione Nazionale si riserva di richiedere in qualunque momento ai volontari la certificazione relativa al Casellario Giudiziale e ai carichi pendenti. La mancata presentazione delle certificazioni richieste comporta la non iscrizione o l'immediata cancellazione dai ruoli del Corpo.

## **ART. 34**

### **VOLONTARI ASPIRANTI**

L'Aspirante volontario che desidera iscriversi, per svolgere le attività nel CISOM dovrà presentare apposita domanda corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un sintetico curriculum vitae.

Per le professionalità sanitarie (medici, veterinari, psicologi, farmacisti ed infermieri professionali) il curriculum vitae dovrà essere integrato con ogni informazione relativa al titolo di studio conseguito, alla specializzazione e all'abilitazione all'esercizio della professione.

L'Aspirante dovrà effettuare un tirocinio della durata di sei (6) mesi durante i quali dovrà partecipare ad almeno sei (6) servizi e alle attività formative previste.

Il periodo di tirocinio può essere prorogato.

L'iscrizione nei ruoli del Corpo viene automaticamente revocata nell'ipotesi di non superamento del periodo di tirocinio. Il Capo Gruppo è tenuto ad informare con immediatezza la Segreteria centrale del mancato superamento del periodo di tirocinio.

## **ART. 35**

### **VOLONTARI EFFETTIVI**

I Volontari Effettivi, al momento del loro passaggio da Aspiranti, si impegnano a partecipare alle attività del Gruppo di appartenenza, ad offrire la loro opera in caso di necessità, ad effettuare periodi di addestramento e formazione e a partecipare alle esercitazioni che saranno predisposte.

A richiesta del Capo Gruppo, dovranno comunicare la propria disponibilità temporale a prestare servizio per esigenze nazionali o internazionali, nonché il necessario preavviso.

E' facoltà dell'interessato di aggiungere a tale impegno quello di utilizzare un mezzo proprio per raggiungere una località diversa dal luogo di residenza in caso di emergenza.

## **ART. 36**

### **VOLONTARI SOSTENITORI**

Sono volontari sostenitori tutti coloro i quali, su specifica istanza e senza partecipare alle attività operative, desiderano contribuire alle attività del CISOM attraverso il proprio sostegno economico.

La relativa quota annuale di partecipazione è fissata in forma minima dal Consiglio della Fondazione su proposta del Comitato .

La qualifica di Volontario sostenitore decade automaticamente qualora non dovesse essere rinnovata la propria annuale adesione, contestualmente al versamento della quota annuale stabilita.

## **ART. 37**

### **APPLICAZIONE DELLE TUTELE NORMATIVE IN FAVORE DEI VOLONTARI**

La Direzione Nazionale, per i casi previsti e comunque esclusivamente attraverso la Segreteria Centrale, rivolgerà formale istanza presso il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello Stato Italiano, per l'applicazione dei benefici normativi riservati al volontariato di Protezione Civile.

Le modalità di applicazione di detta normativa verranno divulgate dalla Segreteria Centrale mediante apposite procedure.

## **ART. 38**

### **OBBLIGHI, DIVIETI ED INCOMPATIBILITA'**

È incompatibile l'inquadramento nel CISOM per coloro che appartengono alla Croce Rossa Italiana (CRI) o ad Associazioni iscritte nell'elenco presso il Dipartimento

della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello Stato italiano o nei Registri delle organizzazioni di volontariato presso ogni regione che svolgono attività di Protezione civile.

Ogni specifica deroga, proposta per via gerarchica, deve essere espressamente autorizzata dal Direttore Nazionale.

E' altresì incompatibile ogni carica prevista dal presente regolamento con le cariche ricoperte nell'ambito dei Gran Priorati e/o delle Delegazioni dell'Ordine; eventuali deroghe potranno essere concesse dal Consiglio su proposta del Direttore Nazionale.

Per quanto afferisce alla possibilità di appartenere contemporaneamente al CISOM ed al Corpo Militare dell'ACISMOM si rinvia alla regolamentazione specifica concordata tra i due Corpi e agli accordi che di volta in volta verranno assunti dai rispettivi Organismi Centrali.

Dette disposizioni regolamentano anche le funzioni di impiego e coordinamento di detto personale.

Su richiesta del Capo Raggruppamento o del Capo Gruppo, e comunque in caso di evidenti motivi, la Segreteria Centrale potrà riservarsi di richiedere al Volontario un certificato di sana e robusta costituzione fisica che attesti l'idoneità al servizio prestato. La mancata presentazione della certificazione richiesta nei termini comunicati comporta incompatibilità con la partecipazione ai servizi operativi da parte del Volontario.

## **ART. 39**

### **PERDITA DELLA QUALIFICA DI VOLONTARIO**

Indipendentemente dalla cancellazione dai ruoli prevista dal successivo articolo 41, lettera f), il volontario del CISOM può essere dimesso nei seguenti casi:

- a. dimissioni volontarie;
- b. perdita dell'idoneità fisica anche ai servizi sedentari;
- c. per il verificarsi di una situazione d'incompatibilità;
- d. per assenza dai servizi attivi per un periodo di oltre sei mesi continuativi, non giustificato da validi motivi;
- e. per i motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 33 (Requisiti per divenire volontario)

## **CAPO VII**

### **NORME DISCIPLINARI**

#### **ART. 40**

#### **NORME DI CONDOTTA**

I Volontari del CISOM debbono:

- a) ispirare il loro comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine morale e sociale, improntando, lo stesso, alla massima serietà personale e professionale, alla riservatezza, al rispetto del prossimo, iniziando dai propri colleghi, ed al rispetto dei luoghi in cui si trovano ad operare, ed uniformandosi ai principi contenuti nella Carta Costituzionale, nel Codice del SMOM e nello Statuto della Fondazione CISOM;
- b) attenersi scrupolosamente alle direttive ed istruzioni impartite dai propri superiori senza commettere atti di indisciplina;
- c) attenersi a quanto contenuto nel presente Regolamento, ad ogni direttiva e comunicazione impartita dalla Direzione Nazionale, nonché ogni altra norma in vigore nei presidi sanitari presso i quali prestano servizio e curarne il rispetto da parte degli infermi affidati eventualmente alle loro cure;
- d) adeguarsi e rispettare la cultura e gli usi locali, in caso di intervento in paesi esteri;
- e) rispettare le norme tese a prevenire ed evitare ogni violenza ed abuso di qualsiasi tipo, anche di natura sessuale, secondo i principi stabiliti da apposite linee guida.

#### **ART. 41**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

La violazione ai principi contenuti nel precedente articolo 40 e nel presente Regolamento è sanzionata attraverso i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'avvertimento, anche scritto, che può essere inflitto da ogni superiore gerarchico;
- b) il rimprovero, con nota scritta e motivata, che viene inserita nel fascicolo personale dell'interessato, inflitto dal Capo Area competente, su proposta dei superiori dell'incolpato;
- c) la sospensione dall'incarico, nell'ipotesi di organi esecutivi, per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta dal Direttore

- Nazionale, su proposta motivata dai superiori competenti, con atto scritto e motivato che viene inserito nel fascicolo personale dell'interessato;
- d) la sospensione dal servizio, per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta dal Direttore Nazionale, su proposta motivata dai superiori competenti, con atto scritto e motivato che viene inserito nel fascicolo personale dell'interessato;
  - e) la perdita dell'incarico, nell'ipotesi di Organi esecutivi, disposta dal Comitato, su proposta motivata dai superiori diretti dell'interessato;
  - f) la cancellazione dai ruoli disposta dal Comitato, su proposta motivata dai superiori diretti dell'interessato.

I provvedimenti disciplinari superiori all'avvertimento sono presi considerando sia la condotta mantenuta dall'interessato nel corso degli anni di servizio, sia le circostanze nelle quali l'infrazione sia stata commessa e sia tenendo conto del fatto che l'infrazione sia stata già altre volte commessa.

La cancellazione dai ruoli è pronunciata nell'ipotesi di gravi violazioni, alle norme richiamate nel primo comma del precedente articolo 40, che determinano l'assoluta incompatibilità dell'interessato con i doveri e col decoro inerenti alla sua qualità di volontario del CISOM.

Nessun provvedimento disciplinare, ad eccezione dell'avvertimento, può essere preso senza che l'infrazione sia stata contestata all'interessato con invito a discolparsi.

## **ART. 42**

### **PROCEDURE DISCIPLINARI INNANZI AD ORGANI MONOCRATICI**

- a) Per l'emissione del provvedimento disciplinare dell'avvertimento non è prevista alcuna procedura.
- b) Per l'emissione del provvedimento disciplinare del rimprovero, erogato dal Capo Area, la contestazione degli addebiti, l'iniziativa e l'istruttoria spetta al superiore che motiva la proposta; eventuali scritti difensivi dovranno pervenire, entro 10 giorni dalla contestazione degli addebiti, direttamente al Capo Area;
- c) Per l'erogazione dei provvedimenti disciplinari emessi dal Direttore Nazionale, l'iniziativa spetta al Capo Area, la contestazione degli addebiti e l'istruttoria spettano al superiore diretto che motiva la proposta; eventuali scritti difensivi dovranno pervenire, entro 10 giorni dalla contestazione degli addebiti, direttamente al Capo Area.

La notifica della contestazione degli addebiti, ove prevista, avverrà a mezzo Raccomandata a mano o attraverso altro mezzo atto ad attestare la data certa.

La notifica del provvedimento adottato avverrà attraverso la consegna dell'atto nelle mani proprie dell'interessato, ad opera del Capo Gruppo o del Capo Sezione



o ad opera del superiore diretto nell'ipotesi di tutti i titolari degli Organi del Corpo, o attraverso altro mezzo atto ad attestare la data certa.

## **ART. 43**

### **PROCEDURA DISCIPLINARE INNANZI AL COMITATO**

L'iniziativa e l'istruttoria dei procedimenti disciplinari innanzi al Comitato , di cui ai punti e) ed f) dell'art. 41, spetta al Capo Area competente per territorio o al Direttore Nazionale, sentito il superiore diretto che ha motivato la proposta ed ha trasmesso la documentazione afferente i fatti commessi dall'incolpato. Il Capo Area o il Direttore Nazionale, relatore all'interno del Comitato , si astiene dal partecipare all'emissione della decisione.

Colui che è sottoposto a procedimento disciplinare deve essere immediatamente informato attraverso la contestazione degli addebiti a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento od altro mezzo equipollente attestante la data certa del predetto ricevimento.

La contestazione degli addebiti dovrà contenere, inoltre, l'invito a presentare eventuali scritti difensivi, allegando ogni documento a sostegno delle argomentazioni esposte, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della citata contestazione degli addebiti.

Gli scritti difensivi dovranno pervenire, nel termine di cui sopra, presso la Segreteria Centrale del Corpo.

Trascorso il termine di cui al comma precedente:

- il Capo Area competente o il Direttore Nazionale, preso atto degli scritti difensivi prodotti, ove non ravvisi la necessità di disporre ulteriori accertamenti, personalmente o per il tramite degli Organi a lui subordinati, dichiara chiusa l'istruttoria;
- il Direttore Nazionale, ove negli scritti difensivi sia contenuta espressamente la richiesta di audizione dell'incolpato, convoca quest'ultimo, con Raccomandata A. R. od altro mezzo equipollente attestante la data certa di ricevimento, nella seduta di Comitato prevista per la discussione del caso; le spese relative alla convocazione dell'incolpato sono a totale carico dello stesso.

Il Comitato, terminata l'istruttoria e dopo la discussione, emette la decisione mediante delibera debitamente motivata attraverso la quale, ove non si proceda al proscioglimento dagli addebiti, viene applicata la sanzione disciplinare.

Il Comitato , nella sua qualità di organo disciplinare, ove ne ravvisi la necessità, può farsi assistere da un esperto di sua fiducia, scelto tra gli appartenenti al Corpo che esercitano le professioni forensi.

Ogni attività di supporto al Comitato è posta in essere dalla Segreteria Centrale comprese le notifiche relative alle comunicazioni, alle convocazioni ed alle delibere contenenti i provvedimenti disciplinari.

La notifica della delibera contenente il provvedimento disciplinare emessa dal Comitato avverrà attraverso il recapito a mezzo raccomandata A.R. od altro mezzo attestante la data certa di ricevimento, compresa la notifica, a mani proprie, di cui all'ultimo comma del precedente art. 42.

Copia della delibera, unitamente alla prova dell'avvenuta notifica, deve essere conservata presso la Segreteria Centrale.

## **ART. 44**

### **IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Avverso i provvedimenti disciplinari emessi ai sensi delle lettere a) e b) del precedente art. 41, è possibile proporre impugnazione innanzi al Direttore Nazionale, con ricorso da presentare, presso la Segreteria Centrale, nel termine di giorni trenta dalla notifica del provvedimento. Il Direttore Nazionale, esaminato il ricorso, unitamente agli eventuali documenti ad esso allegati, decide in maniera definitiva.

Avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal Direttore Nazionale è possibile proporre impugnazione innanzi al Comitato , con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al precedente punto. Il Comitato esaminato il ricorso, unitamente agli eventuali documenti ad esso allegati, decide in maniera definitiva.

Avverso i provvedimenti emessi dal Comitato è possibile proporre impugnazione, innanzi al Consiglio della Fondazione CISOM, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma primo del presente articolo.

Il Consiglio della Fondazione, esaminato il ricorso unitamente agli eventuali documenti ad esso allegati, sentita la relazione del Direttore Nazionale relativa alla fase precedente del procedimento disciplinare, decide in maniera definitiva.

Il medesimo Consiglio della Fondazione, nella sua qualità di organo disciplinare, ove ne ravvisi la necessità, può ricorrere all'assistenza prevista dal comma 6 del precedente articolo 43.

Per quanto attiene il supporto amministrativo, le notifiche delle delibere e la loro conservazione agli atti del Corpo, si rinvia alla normativa prevista dagli ultimi tre commi del precedente articolo 43.

## **ART. 45**

### **SOSPENSIONE PRECAUZIONALE**

L'appartenente al Corpo cui siano addebitati fatti per i quali possa essere aperto a suo carico procedimento penale o disciplinare ove la gravità dell'addebito lo consigli, può essere sospeso in via precauzionale da ogni attività o solo dall'incarico, nell'ipotesi di Organo Esecutivo, sino all'esaurimento del procedimento.

Il provvedimento di sospensione precauzionale e la relativa revoca sono adottate dal Direttore Nazionale che ne informa il Comitato ed il Consiglio della Fondazione CISOM.

Lo stesso provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato dandosene pure menzione nel fascicolo personale.

Il proscioglimento dell'addebito, sia in fase istruttoria e sia a seguito di decisione definitiva della competente Autorità penale, non preclude la possibilità della irrogazione di un provvedimento disciplinare ai sensi del presente Regolamento.

## **CAPO VIII**

### **RICONOSCIMENTO E VISIBILITA' DEL CORPO E DEI VOLONTARI**

#### **ART. 46**

##### **TESSERA**

I Volontari del CISOM saranno muniti di una tessera di riconoscimento con fotografia, che riporterà ogni informazione ritenuta utile.

#### **ART. 47**

##### **EMBLEMA**

L'emblema del CISOM è definito dall'art. 242 del Codice Melitense e dal Regolamento Speciale richiamato nel medesimo articolo. Ogni caratteristica ed emblema riportato su mezzi, strutture od attrezzature appartenenti al Corpo deve essere conforme alle direttive emanate in materia dalla Direzione Nazionale.

Negli interventi all'estero svolti dal CISOM nella sua qualità di socio ordinario del Malteser International si aggiungono, secondo quanto previsto dallo Statuto del Malteser International, i previsti emblemi.

In caso di emergenza od in altre circostanze stabilite dal Direttore Nazionale, i veicoli privati che trasportano personale del CISOM, ai sensi del precedente art. 35 ultimo comma, potranno essere autorizzati ad esporre un contrassegno avente le caratteristiche di cui al presente articolo, da porre sul parabrezza.

I Capi Raggruppamento, autorizzati dal Direttore Nazionale a far uso sui mezzi privati dell'emblema del CISOM, sono responsabili dell'uso corretto del predetto emblema da parte dei volontari.

#### **ART. 48**

##### **UNIFORME**

Il personale del CISOM adotterà particolari uniformi a seconda delle specializzazioni e degli usi, le cui caratteristiche saranno stabilite dal Comitato .

Con specifiche disposizioni emanate dalla Direzione Nazionale verranno definite le tipologie delle uniformi e l'esatta collocazione degli stemmi e dei distintivi da

apporre sulle stesse. Dette disposizioni riguarderanno anche la definizione dei distintivi di funzione che individuano i vari livelli di responsabilità all'interno del Corpo.

La Fondazione CISOM, attraverso gli Organi di riferimento, avrà cura di ottenere le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità italiane, ove richiesto.

## **ART. 49**

### **CORRETTO USO DELLE UNIFORMI E DIVIETI**

L'uniforme è elemento che caratterizza il Corpo e simboleggia l'appartenenza allo stesso. Indossata correttamente, fa sì che l'assoluto rispetto della forma assume, per il volontario, importanza sostanziale.

Il suo uso irreprensibile presuppone che la medesima non deve presentare alcuna alterazione di sorta sia nei capi e sia nelle insegne.

Conseguentemente è fatto assoluto divieto di indossare:

- distintivi di funzione e di qualifica non corrispondenti a alla funzione esercitata ed alla qualifica posseduta;
- nastri attestanti meriti, onorificenze o qualifiche sulle divise di formazione e di servizio;
- capi fuori ordinanza o addirittura estranei al Corpo;
- capi portati in maniera trascurata e disordinata;

Il volontario, infine, è tenuto al rispetto assoluto ed incondizionato di tutte le disposizioni normative emanate dagli Organismi del Corpo in materia di Uniformi, distintivi di funzioni, di qualifica e di specialità.

## **CAPO IX**

### **NORME PATRIMONIALI**

#### **ART. 50**

#### **PATRIMONIO E FINANZIAMENTI**

La Fondazione CISOM ha un suo patrimonio secondo quanto stabilito in materia dallo Statuto.

Il CISOM sarà finanziato secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.

#### **ART. 51**

#### **GESTIONE ECONOMICA**

L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione CISOM spetta al suo Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

#### **ART. 52**

#### **ENTI SOSTENITORI DEL CISOM**

Sono Sostenitori del CISOM gli Enti e le organizzazioni pubbliche o private che, a richiesta, intendono partecipare alle attività poste in essere dal Corpo, mediante l'apporto di beni, servizi o strumenti di qualsiasi natura o mediante il proprio sostegno finanziario.

Qualora il Comitato ne ravvisi la necessità, potrà essere deliberato uno specifico documento attuativo che regolamenti i diritti ed i doveri degli Enti sostenitori.

#### **ART. 53**

#### **ASSOCIAZIONI ONLUS RICONDUCIBILI AL CISOM**

E' fatto espresso divieto alle formazioni territoriali di costituire Associazioni ONLUS riconducibili al CISOM e con simboli e nomi comunque riconducibili all'Ordine di Malta.

Le organizzazioni (Associazioni, ONLUS e Fondazioni giuridicamente indipendenti) già istituite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora non

disponibili allo scioglimento, devono dismettere l'uso di insegne, emblemi, dizioni, riferimenti e di ogni altro segno distintivo proprio dell'Ordine di Malta e di ogni altro suo Corpo od organismo.

La Fondazione CISOM nella sua qualità di Ente di diritto melitense e di Corpo di Soccorso rimane comunque estranea a qualsiasi operazione e/o attività svolta dalle predette ONLUS.

## **ART. 54**

### **TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA DEI VOLONTARI**

I dati relativi ai volontari ed ogni altro dato ritenuto sensibile, nonché le tematiche inerenti la sicurezza dei volontari nell'ambito dello svolgimento delle attività di istituto, saranno trattate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

# **CAPO X**

## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 55**

#### **NORME DI APPLICAZIONE**

Le norme di applicazione e le procedure inerenti:

- l'ammissione dei volontari;
- l'apertura dei Gruppi e delle Sezioni;
- l'uso delle divise;
- l'uso e la conservazione degli automezzi;
- l'uso delle insegne;
- l'uso e la conservazione dei materiali sanitari;
- l'uso e la conservazione dei materiali logistici.

Sono predisposte dagli Organi di Direzione e dagli Organi Funzionali competenti per materia, approvate dal Comitato e rese operative a cura della Segreteria Centrale.

Il Comitato, su proposta del Direttore Nazionale, provvederà a redigere eventuali norme di applicazione del presente Regolamento afferenti materie diverse da quelle elencate nel comma precedente e qualora ritenuto necessario dette norme saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio della Fondazione.

### **ART. 56**

#### **MODIFICHE**

Le modifiche al presente Regolamento debbono essere approvate con delibera del Consiglio della Fondazione CISOM, ai sensi dell'articolo 5, lettera f), dello Statuto della medesima Fondazione.